# REGOLAMENTO (CE) N. 1429/98 DELLA COMMISSIONE

## del 3 luglio 1998

## relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/98 [4], il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 31 maggio o al 22 giugno;

considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per l'Italia, la Finlandia e la Svezia; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1998/99, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1998/99 i termini di semina per l'Italia, la Finlandia e la Svezia sono fissati in allegato relativamente alle colture e alle regioni ivi indicate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.
[3] GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
[4] GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 23.

*ALLEGATO*

**Termine di semina per la campagna 1998/99**

| Colture | Stato membro | Regione | Termine |
|---|---|---|---|
| Cereali, semi oleosi, piante proteiche, semi di lino | Svezia | Gävleborg<br>Uppsala | 30 giugno 1998 |
| Cereali, semi oleosi, piante proteiche, semi di lino | Finlandia | C1 — C4 | 30 giugno 1998 |
| Granturco, soia | Italia | Torino | 22 giugno 1998 |
| Cereali, piante proteiche, semi di lino | Svezia | Västernorrland<br>Jämtland<br>Västerbotten<br>Norrbotten | 30 giugno 1998 |